



FLC CGIL

Vicenza, via Vaccari, 128

Tel. 0444/564844, fax 0444/567682

e-mail vicenza@flcgil.it



Vicenza 15.09.2011

Personale docente non idoneo alla mansione

Con circolare del 10 agosto 2011 prot. AOODGPER6626, il Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del Personale scolastico, del Ministero dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni operative circa l'applicazione del dispositivo di legge che ha dettato nuove norme in tema d'inidoneità alla mansione del personale docente.

La nuova normativa, introdotta dal DL n. 98/11, convertito con la legge n. 111/11, stabilisce (art. 19 c. 12) che il personale docente, giudicato non idoneo allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute, può essere inquadrato nei ruoli del personale ATA ovvero in quello delle amministrazioni statali. Per il **transito nei ruoli ATA**, i soggetti interessati sono tenuti a presentare specifica istanza all'ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità.

In fase di prima applicazione, per il personale già collocato fuori ruolo o in altra mansione, la legge aveva previsto come termine di presentazione dell'istanza di passaggio nel profilo amministrativo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Al riguardo, la successiva circolare ministeriale prot. n. 7121 del 12 settembre 2011 posticipa al **21 settembre 2011** il suddetto termine di presentazione della domanda che potrebbe essere ulteriormente differito.

Per l'anno scolastico 2011-2012 il personale interessato verrà assegnato in una sede provvisoria. La sede definitiva verrà attribuita a partire dall'anno scolastico 2012-2013 sulla base di specifici criteri che saranno definiti in un successivo decreto ministeriale.

Al personale transitato nei ruoli ATA viene conservato il maggior trattamento stipendiale con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

In assenza di istanza o nel caso in cui l'istanza sia stata respinta per indisponibilità di posti nelle sedi richieste, il docente dichiarato inidoneo alla mansione è soggetto a mobilità intercompartimentale e dovrà obbligatoriamente transitare nei ruoli amministrativi delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università.

L'unità amministrativa destinataria del personale posto in mobilità deve essere individuata, in via prioritaria, nella regione dove aveva sede la scuola in cui il docente prestava servizio.

Ove ciò non fosse possibile, la mobilità può avvenire anche in altra regione. La circolare del MIUR precisa che nell'assegnazione dell'amministrazione verrà assicurata la precedenza al personale che già presta servizio in uno dei succitati enti.

Come nel caso di transito nei ruoli ATA, anche nell'ipotesi di **passaggio ad altra amministrazione**, al personale interessato viene assicurato il trattamento economico in godimento, se più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali. Per quanto riguarda lo stato di servizio, al personale transitato in altra amministrazione viene riconosciuta l'anzianità maturata in qualità di docente.

Con decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 111/11, verranno individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale in mobilità, le procedure da attivare, le qualifiche e i profili in cui verrà inquadrato il personale inidoneo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 79 del 12.09.2011, in alternativa al passaggio nei ruoli ATA, è possibile per il personale docente dichiarato inidoneo di essere dispensato dal servizio per motivi di salute secondo la vigente normativa. Di fatto viene confermata la possibilità di accedere al pensionamento per infermità con almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Inoltre l'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale consente al personale docente inidoneo, se in possesso dei requisiti richiesti, di pensionarsi immediatamente senza attendere l'inizio dell'anno scolastico o accademico. Infatti il docente riconosciuto inidoneo in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia può presentare istanza di cessazione dal servizio in qualsiasi momento, indipendentemente dai termini imposti annualmente dal decreto ministeriale, e conseguire il pensionamento dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento dell'istanza medesima.

Riferimenti :

- D.M. n. 79 del 12 settembre 2011
- nota prot. n. 6626 del 10-8-2011
- nota prot. n. 7121 del 12-9-2011

Cordialmente

F. to Sebastiano Campisi
Segr. Gen. FLC CGIL Vicenza

Da affiggere all'albo sindacale anche dei plessi.
Dare massima diffusione tra tutto il personale